|  |  |
| --- | --- |
| C:\Users\sonia.carbone\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\8NT4U1UU\Logo impresainungiorno.jpg |  |

**GUIDA ALL’IMPRESA IN ITALIA**

|  |
| --- |
|  |

*Dicembre 2023*

*La Guida è stata redatta da un gruppo di assistenza tecnica al Punto Singolo di Contatto Nazionale (PSC Italia) e di assistenza alle imprese destinatarie dei servizi nell’ambito della Direttiva 123/2006/EC, così composto: Andrea Sammarco (Unioncamere), Mario Altavilla (Unioncamere), Marilina Labia (Si.Camera), Monica Onori (Si.Camera) con il supporto dello Studio Legale Di Giambattista specializzato in diritto dell’Unione Europea.*

**Indice**

1. STABILIMENTO 5

1.1 REQUISITI E ADEMPIMENTI 5

1.2 PROFILI FISCALI 7

1.3 PROFILI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI 7

1.4 PROFESSIONI REGOLAMENTATE 8

2. PRESTAZIONE OCCASIONALE E TEMPORANEA DI SERVIZI 9

2.1 REQUISITI E ADEMPIMENTI 9

2.2 PROFILI FISCALI 9

2.3 PROFILI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI 10

2.4 PROFESSIONI REGOLAMENTATE 11

# STABILIMENTO

## 1.1 REQUISITI E ADEMPIMENTI

Le imprese e i lavoratori autonomi con sede in uno Stato membro dell’Unione europea che esercitano la propria attività in maniera continuativa in un altro Stato membro, nel quale offrono i propri servizi attraverso uno stabile domicilio professionale, rientrano nell’ambito di applicazione delle disposizioni relative al diritto di stabilimento.

L'avvio in Italia di un'attività economica in forma stabile richiede l’iscrizione nel Registro delle imprese gestito dalla Camera di Commercio competente per territorio:

<https://www.registroimprese.it/le-camere-di-commercio>

L’iscrizione è effettuata tramite ComUnica, la procedura elettronica messa a disposizione dalle Camere di commercio. ComUnica consente di adempiere a tutti gli obblighi informativi nei confronti delle autorità competenti con un’unica dichiarazione trasmessa in modalità telematica. Attraverso ComUnica l’impresa riceve il numero di partita IVA e adempie agli obblighi di registrazione presso INAIL e INPS ai fini assicurativi e previdenziali e AGENZIA delle ENTRATE ai fini fiscali:

<http://www.registroimprese.it/comunicazione-unica-d-impresa>

Per lo svolgimento di un’attività economica è possibile costituire un’impresa individuale o una società.

Il titolare di un’impresa individuale può effettuare l’iscrizione al Registro delle imprese con una procedura che si svolge interamente online attraverso il servizio Pratica Semplice:

<https://www.registroimprese.it/pratiche-semplici>

Se la forma giuridica prescelta per l’impresa è quella societaria (es. società a responsabilità limitata), l’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico. Per la costituzione di una società a responsabilità limitata semplificata sono previsti un capitale sociale minimo di 1 euro e l’esenzione dal pagamento delle spese notarili:

<https://notariato.it/it/impresa/tipologie-di-societa/>

La costituzione di una società a responsabilità limitata o di una società a responsabilità limitata semplificata può avvenire utilizzando un procedimento che si svolge interamente online:

<https://notariato.it/it/impresa/srl-online/>

Un'impresa con sede in un altro Stato membro dell’Unione europea può operare stabilmente in Italia secondo diverse modalità organizzative.

Se non intende svolgere sul territorio nazionale operazioni commerciali rilevanti ai fini IVA, l’impresa estera non è tenuta all’apertura di una sede secondaria nel territorio nazionale, ma solo alla registrazione di un'unità localenel Repertorio Economico Amministrativo tenuto dalla Camera di Commercio competente per territorio. Sono unità locali gli impianti operativi o amministrativi e gestionali (es. laboratorio, officina, stabilimento, magazzino, deposito, ufficio, negozio, ecc.) ubicati in luoghi diversi da quello della sede legale, nei quali l’impresa esercita stabilmente una o più attività specifiche. L’unità locale spesso è un ufficio di rappresentanza che svolge attività propedeutiche a un successivo stabilimento in Italia o attività promozionali e pubblicitarie, di analisi di mercato e altre attività ausiliarie; è priva di autonomia organizzativa e decisionale, non svolge l’attività d’impresa della casa madre estera e non la rappresenta nei confronti dei terzi, limitandosi a svolgere attività meramente ausiliarie. All’unità locale devono essere assegnati un codice fiscale, un indirizzo in Italia e un rappresentante.

L’impresa estera può decidere di stabilire in Italia una succursale, ovvero un’articolazione della casa madre che è una stabile organizzazione priva di autonomia giuridica. La succursale può svolgere attività commerciali, produttive o di prestazione di servizi nell’interesse e in nome della casa madre; deve essere iscritta nel Registro delle imprese e munita di numero di partita IVA. Nel Registro delle imprese devono essere indicati anche l’indirizzo in Italia e i dati del rappresentante della società estera, con specificazione dei poteri che gli sono conferiti.

L’impresa estera che intende dotarsi di una presenza più strutturata in Italia può stabilire una filiale, ovvero una società di diritto italiano partecipata o controllata dalla casa madre estera. La filiale è dotata di autonomia decisionale, patrimoniale e giuridica.

Per l’avvio di un’attività economica possono essere previsti adempimenti specifici, quali il rilascio di un’autorizzazione da parte dell’autorità competente o la presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA):

<https://ateco.infocamere.it/ateq20/#!/elencoAttivita>

Tutti gli adempimenti amministrativi relativi all’avvio e all’esercizio di un’attività economica sono gestiti dallo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) del Comune competente per territorio:

<https://www.impresainungiorno.gov.it/web/l-impresa-e-l-europa/licences_and_permits>

La SCIA può essere trasmessa insieme all’iscrizione nel Registro delle imprese; in questo modo, la costituzione dell'impresa e l'avvio dell'attività economica avvengono contestualmente:

<https://www.impresainungiorno.gov.it/web/l-impresa-e-il-comune/scia-contestuali-a-comunica>

## 1.2 PROFILI FISCALI

L’unità locale non svolge attività commerciali o produttive. Poiché non genera redditi d’impresa, non è soggetta a tassazione e non è un soggetto passivo IVA; non deve, pertanto, presentare la dichiarazione dei redditi né le dichiarazioni IVA. È, invece, tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi e all’obbligo di pagamento delle imposte il dipendente dell’unità locale estera che risiede in Italia per più di 183 giorni all’anno.

Alla succursale si applicano gli obblighi fiscali in materia di IVA e di imposte sui redditi. Anche la filiale è un soggetto passivo di imposta; è, pertanto, tenuta al pagamento delle imposte sui redditi, agli adempimenti IVA e agli altri obblighi fiscali previsti dall’ordinamento italiano.

Per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, l’Italia ha stipulato convenzioni bilaterali con molti Stati:

<https://www.finanze.gov.it/it/Fiscalita-dellUnione-europea-e-internazionale/convenzioni-e-accordi/convenzioni-per-evitare-le-doppie-imposizioni/>

In linea di principio, gli utili di un’impresa di uno Stato con il quale è stata stipulata una convenzione contro le doppie imposizioni sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l’impresa non svolga la sua attività in Italia per mezzo di una stabile organizzazione. In tal caso, gli utili dell’impresa sono soggetti a imposizione fiscale in Italia solo nella misura in cui siano attribuibili alla stabile organizzazione.

## 1.3 PROFILI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

I lavoratori sono assoggettati al regime previdenziale dello Stato in cui svolgono la loro attività. Coloro che prestano servizi in modo stabile nel territorio nazionale devono, pertanto, provvedere al pagamento dei contributi previdenziali in Italia.

La società estera che opera attraverso un’unità locale ha l’obbligo di nominare, tramite procura conferita con atto pubblico, un rappresentante ai fini previdenziali, attribuendogli i poteri necessari per procedere all’iscrizione presso INPS e INAIL, al pagamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi e agli altri adempimenti previsti.

Nel caso in cui l’impresa estera operi in Italia attraverso una succursale, sono richiesti l’apertura di una posizione assicurativa presso gli enti previdenziali e assistenziali competenti e l’applicazione e il versamento delle ritenute previdenziali. Gli stessi obblighi si applicano nel caso di costituzione di una filiale.

L’impresa estera che ha dipendenti in Italia deve rispettare le disposizioni nazionali in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Il datore di lavoro è tenuto, in particolare, a valutare i rischi per la salute e la sicurezza connessi allo svolgimento della prestazione lavorativa, a predisporre le misure di sicurezza necessarie per la prevenzione del rischio e la protezione dei lavoratori, a designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi e ad assicurare un’adeguata informazione e formazione dei lavoratori.

## 1.4 PROFESSIONI REGOLAMENTATE

Per l’esercizio di alcune attività economiche è richiesto in Italia il possesso di una qualifica professionale.

Lo svolgimento di una professione regolamentata in forma stabile sul territorio italiano da parte di un soggetto già abilitato allo svolgimento della medesima attività in un altro Stato membro dell’Unione europea è subordinato al riconoscimento della qualifica professionale da parte dell’autorità competente:

<https://www.impresainungiorno.gov.it/web/l-impresa-e-l-europa/list-of-regulated-professions>

Tutte le informazioni sulla procedura applicabile insieme alla documentazione necessaria per la domanda di riconoscimento di una qualifica professionale sono disponibili sul sito web dell’autorità competente.

# PRESTAZIONE OCCASIONALE E TEMPORANEA DI SERVIZI

## 2.1 REQUISITI E ADEMPIMENTI

Imprese e lavoratori autonomi legalmente stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea possono prestare i propri servizi in Italia in modalità temporanea e occasionale senza necessità di autorizzazione preliminare né di iscrizione al Registro delle imprese. La distinzione tra stabilimento e libera prestazione di servizi è compiuta caso per caso, prendendo in considerazione non solo la natura, ma anche la durata, frequenza, periodicità e continuità della prestazione.

## 2.2 PROFILI FISCALI

In linea di principio, il soggetto non residente in Italia è obbligato a determinare e versare le imposte dirette, in ossequio al principio di “territorialità”, solo sui redditi prodotti nel territorio dello Stato. L’imposta versata in Italia potrà essere detratta secondo le disposizioni fiscali in vigore nello Stato membro dell’Unione europea di residenza fiscale.

In alternativa, è possibile precisare nella presentazione della dichiarazione dei redditi alle autorità italiane, che i redditi prodotti in Italia saranno cumulati con quelli percepiti nel Paese di residenza fiscale e ivi assoggettati a tassazione unitaria complessiva.

I soggetti non residenti in Italia, esercenti attività di impresa, arte o professione in altro Stato membro dell’Unione europea, che intendono porre in essere in Italia operazioni rilevanti ai fini IVA, possono decidere di nominare un rappresentante fiscale oppure di assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti che derivano dall’applicazione di tale tributo identificandosi direttamente ai fini IVA.

L’identificazione IVA dei soggetti non residenti avviene con la presentazione del modello ANR/3 all’ufficio competente dell’Agenzia delle entrate prima di effettuare qualsiasi operazione territorialmente rilevante in Italia:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/istanze/identificazione-iva-soggetti-non-residenti-anr3/scheda-info-anr3>

Per le prestazioni temporanee e occasionali di servizi, senza stabilimento in Italia, non è necessaria l’apertura di una partita IVA. In questi casi, il presupposto territoriale ai fini IVA è diversamente individuato a seconda che si tratti di prestazioni *business to business* o *business to consumer*. In concreto, se la prestazione è svolta a favore di un consumatore, l’impresa dovrà provvedere direttamente all’assolvimento dell’imposta tramite l’identificazione IVA; se invece la prestazione è resa a favore di un soggetto passivo IVA, quest’ultimo provvederà all’autofatturazione tramite il meccanismo del *reverse charge*.

## 2.3 PROFILI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

Lo svolgimento di una prestazione di servizi nel territorio nazionale da parte di un’impresa stabilita in un altro Stato membro dell’Unione europea richiede il rispetto degli obblighi normativi in materia di distacco dei lavoratori:

<https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/diritti-e-obblighi-in-materia-di-sicurezza-sociale-nell-unione-e/per-le-imprese/lavoratori-che-si-spostano-nell-unione-europea--contributi-previ.html>

L’impresa che distacca i lavoratori è tenuta a inviare una comunicazione preventiva di distacco in via telematica entro le ore 24 del giorno precedente l'inizio del periodo di distacco: <https://servizi.lavoro.gov.it/Public/login?retUrl=https://servizi.lavoro.gov.it/&App=ServiziHome>

Ai lavoratori distaccati si applicano le condizioni di lavoro (es. retribuzione, orario di lavoro, ecc.) previste in Italia:

<https://distaccoue.lavoro.gov.it/it-it/Aree-Tematiche/Area-Tematica/id/1/Condizioni-di-lavoro-e-occupazione>

Ulteriori adempimenti a carico dell’impresa distaccante riguardano la designazione di referenti e la conservazione della documentazione rilevante:

<https://distaccoue.lavoro.gov.it/it-it/Aree-Tematiche/Area-Tematica/id/8/Obblighi-dimpresa>

I lavoratori distaccati restano soggetti al sistema di sicurezza sociale dello Stato membro nel quale è stabilito il datore di lavoro. L'impresa che effettua il distacco in Italia deve contattare l'ente previdenziale competente nello Stato di stabilimento; il datore di lavoro o il dipendente devono ricevere dall'amministrazione competente l'attestazione A1, che certifica che il lavoratore opera nel quadro di una prestazione di servizi e che il lavoratore è soggetto alle norme speciali relative ai lavoratori distaccati sino ad una data determinata. Il documento portatile A1 è rilasciato dall’istituzione previdenziale del paese di cui si applica la legislazione e serve a certificare quale legislazione in materia di sicurezza sociale si applica al lavoratore che, per motivi di lavoro, si sposta in uno o più Stati dell’Unione europea.

La normativa sul distacco dei lavoratori trova applicazione anche ai cittadini di nazionalità non-UE dipendenti di un’impresa stabilita in uno Stato membro dell’Unione europea. I lavoratori distaccati devono ottenere il rilascio del certificato A1, restando assicurati ai fini previdenziali nel Paese in cui ha sede l'impresa distaccante.

## 2.4 PROFESSIONI REGOLAMENTATE

Per le prestazioni occasionali e temporanee di servizi per i quali è richiesto in Italia il possesso di una qualifica professionale, il prestatore, che si sposta per la prima volta nel territorio nazionale da uno Stato membro dell’Unione europea, è tenuto a informare in anticipo l'autorità italiana competente con una dichiarazione scritta contenente informazioni sulla copertura assicurativa o analoghi mezzi di protezione personale o collettiva per la responsabilità professionale. La dichiarazione ha validità di un anno per le professioni che hanno un impatto sulla salute o sicurezza pubblica, di diciotto mesi per tutti gli altri casi.

Per la prima prestazione di servizi, la dichiarazione deve essere corredata dei seguenti documenti:

* una prova della nazionalità del prestatore,
* un attestato che certifichi che il titolare è legalmente stabilito in uno Stato membro per esercitare l’attività in questione e che non gli è vietato esercitarle, anche su base temporanea, al momento del rilascio dell’attestato,
* una prova dei titoli di qualifiche professionali,
* nei casi in cui nello Stato membro di stabilimento la professione non è regolamentata, una prova con qualsiasi mezzo che il prestatore ha esercitato l'attività in questione per almeno un anno nei precedenti dieci anni.

Le informazioni e la modulistica necessaria per la dichiarazione preventiva del prestatore di servizi sono disponibili nel sito web dell'Autorità competente per la professione in questione:

<https://www.impresainungiorno.gov.it/web/l-impresa-e-l-europa/list-of-regulated-professions>

Il prestatore è soggetto alle disposizioni che disciplinano l'esercizio della professione che è ammesso ad esercitare, quali la definizione della professione, l'uso dei titoli e la responsabilità professionale connessa direttamente e specificamente alla tutela e sicurezza dei consumatori, nonché alle disposizioni disciplinari applicabili ai professionisti che, sul territorio italiano, esercitano la professione corrispondente. La prestazione è di norma effettuata con il titolo professionale dello Stato membro di stabilimento, indicato nella lingua ufficiale di tale Stato.